

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2417)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Acquisto di olio di oliva dalla Tunisia

ONOREVOLI SENATORI. — Il mantenimento di buone relazioni con la Tunisia costituisce uno dei cardini della nostra politica mediterranea. Tali relazioni avevano fatto registrare negli ultimi tempi un deterioramento dovuto ad alcune cause concomitanti.

Venuto infatti a scadere, il 31 dicembre 1974, l'accordo sulla pesca, si era notata una

marcata riluttanza del Governo tunisino al suo rinnovo, tanto che le trattative si trascinarono senza risultato da vari mesi. Inoltre, nella tarda primavera di questo anno, a seguito dell'introduzione di misure comunitarie restrittive nei confronti dell'importazione di olio di oliva da Paesi terzi, le autorità tunisine avevano chiaramente collegato il

rinnovo dell'accordo sulla pesca all'alleggerimento delle riserve tunisine di olio di oliva, aumentate in maniera preoccupante a causa delle difficoltà incontrate nell'esportare tale prodotto.

Nel settembre-ottobre di quest'anno si registrò una crisi nei rapporti italo-tunisini, provocata dal sequestro di nove pescherecci italiani nel giro di pochi giorni. Essa richiedeva una soluzione politica che rilanciasse nel loro complesso le relazioni tra i due Paesi.

Questo scopo è stato perseguito nel corso della missione dell'onorevole Cattanei a Tunisi dal 14 al 20 ottobre u. s., che ha portato al raggiungimento di un'intesa globale, contenente tra l'altro gli elementi fondamentali di un rinnovato accordo sulla pesca di durata triennale.

I motivi della decisione italiana di addivenire a tale intesa globale sono sostanzialmente: la necessità di prevenire l'inasprirsi di una situazione di acuta tensione internazionale, cui corrispondeva un crescente disagio delle categorie nazionali interessate; la considerazione che la Tunisia risentiva in maniera rilevante, sia sul piano economico che sul piano sociale, della diminuzione degli acquisti italiani di olio di oliva, prodotto base di quella economia.

Elemento integrante dell'intesa globale sopracitata è appunto l'impegno italiano ad

acquistare, entro il 31 dicembre del 1975, 20 mila tonnellate di olio di oliva tunisino al prezzo di intervento comunitario in vigore al 1° novembre 1975. Va sottolineato che solo tale impegno da parte italiana ha potuto sbloccare le posizioni negative dei tunisini per il rinnovo dell'accordo sulla pesca. Esso va visto nel quadro degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come un contributo offerto dall'Italia ad un Paese che ci è geograficamente vicino ed al quale ci legano numerosi interessi comuni, anche nel settore specifico dell'olivicoltura.

Le condizioni alle quali il contingente di olio di oliva tunisino verrà acquistato sono state concordate in modo che non ne derivino svantaggi per gli olivicoltori italiani.

D'altra parte, la necessità di procedere rapidamente all'acquisto di tale contingente e la impossibilità di reperire in questo momento operatori privati in grado di provvedervi, data l'attuale situazione del mercato oleicolo nazionale, consigliano di far ricorso all'organismo statale di intervento. Esso dovrà procedere all'acquisto e allo stoccaggio dell'olio in questione e al suo utilizzo sulla base delle determinazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i competenti organi comunitari, in modo che siano tutelati gli agricoltori italiani e siano tenute presenti le norme comunitarie vigenti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

In relazione ad esigenze connesse alla conclusione di un nuovo accordo di pesca con la Tunisia, l'AIMA è autorizzata all'acquisto di 20 mila tonnellate di olio di oliva originario e proveniente dalla Tunisia al prezzo netto reso CIF porti italiani determinato sulla base del prezzo di intervento comunitario in vigore al 1° novembre 1975 e riferito alla qualità normale comunitaria (qualità *standard*).

Art. 2.

L'AIMA curerà lo stoccaggio della sopraindicata quantità in deposito doganale allo Stato estero. Per le operazioni di acquisto e di stoccaggio, l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 3.

Al fine di evitare turbative sul mercato interno, la destinazione della partita di olio in questione sarà determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli organi comunitari competenti.

Art. 4.

Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.